

formatori dell'indulto e dell'amnistia dell'11 novembre 1900 furono equi e giusti e, soprattutto, più larghi e comprensivi di quanti altri li hanno preceduti. Ma di questo discuteremo a suo tempo.

Dichiaro di accettare l'emendamento presentato dall'onorevole Malvezzi, per le buone e valide ragioni da lui svolte.

Degli emendamenti proposti dalla Commissione, il primo è la correzione di un errore materiale, l'ultimo fu compilato d'accordo.

Non posso poi accettare l'emendamento dell'onorevole Sola, perchè trattasi di un atto grazioso, che completa l'amnistia dell'11 novembre, e fu perciò riferito e coordinato a quella fausta data.

Prego perciò l'onorevole Sola di ritirarlo, e la Camera di dare il suo voto favorevole alla proposta del Governo.

Presidente. Onorevole Sola, insiste nel suo emendamento?

Voci. No, no, lo ritiri!

Sola. Non insisterò. Soltanto mi pare che non si entri nello spirito dell'amnistia, e che, ancora una volta, siano i meno abbienti quelli che vanno di mezzo.

Presidente. Do lettura dell'articolo unico:

Articolo unico. « Sono condonate le soprattasse e le pene pecuniarie in cui i contribuenti fossero incorsi sino al giorno 11 novembre 1900, e non pagate prima della pubblicazione della presente legge, per le contravvenzioni alle leggi:

- a) Sulle tasse di registro e successione;
- b) Sulle tasse di bollo e in surrogazione del bollo e registro;
- c) Sulle tasse di manomorta;
- d) Sulle tasse per le assicurazioni e per i contratti vitalizi.

« Non avrà luogo il condono se, entro tre mesi dalla detta pubblicazione, non siano pagate integralmente le tasse dovute e se, inoltre, entro lo stesso termine, ed in quanto possibile, non siano adempiute le prescritte formalità. »

A questo punto viene l'emendamento proposto dall'onorevole Malvezzi, che è il seguente:

« Sono anche condonate le soprattasse e le pene pecuniarie pagate anteriormente all'11 novembre 1900 da Opere pie per ritardata denuncia di successione, per cui penda tuttora ricorso per la relativa restituzione davanti ai tribunali. »

Questo emendamento è stato accettato dalla Giunta e dal Ministero. Lo metto a partito.

(È approvato).

Rileggo l'intero articolo unico.

Articolo unico. « Sono condonate le soprattasse e le pene pecuniarie in cui i contribuenti fossero incorsi sin al giorno 11 novembre 1900, e non pagate prima della pubblicazione della presente legge, per le contravvenzioni alle leggi:

- a) Sulle tasse di registro e successione;
- b) sulle tasse di bollo e in surrogazione del bollo e registro;
- c) sulle tasse di manomorta;
- d) sulle tasse per le assicurazioni e per i contratti vitalizi.

« Non avrà luogo il condono, se entro tre mesi dalla detta pubblicazione, non siano pagate integralmente le tasse dovute e se, inoltre, entro lo stesso termine, ed in quanto possibile, non siano adempiute le prescritte formalità.

« Sono anche condonate le soprattasse e le pene pecuniarie pagate anteriormente l'11 novembre 1900 da Opere pie per ritardata denuncia di successione, per cui penda tuttora ricorso per la relativa restituzione davanti ai tribunali.

« Saranno restituite le soprattasse sopraindicate e le pene pecuniarie incorse fino al giorno 11 novembre 1900, che fossero state pagate dopo tale giorno, purchè la domanda di restituzione sia prodotta entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge. »

Questo articolo unico sarà votato a scrutinio segreto fra poco.

Approvazione del disegno di legge: trasporto delle merci in ferrovia.

Presidente. Viene ora in discussione il disegno di legge « Convenzione conclusa fra l'Italia ed altri Stati a Parigi il 16 giugno 1893, addizionale a quella del 14 ottobre 1890, pel trasporto internazionale delle merci in ferrovia. »

Si dia lettura del disegno di legge.

Radice, segretario, legge:

Articolo unico. « Il Governo di Sua Maestà il Re è autorizzato:

a dare piena ed intera esecuzione alle